

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 20 GIUGNO 2011

N. 96



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2011, n. 10

“Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”

Pag. 18262

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2011, n. 11

Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale 'Acquedotto Pugliese (AQP)' ”

Pag. 18263

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 2011, n. 12

“Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano” [art. 94 - commi 5 e 6 - del D.Lgs.152/06 s.m.i].

Pag. 18269

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2011, n. 10

“Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

***Esenzione ticket assistenza specialistica
per motivi di reddito***

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici), della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) sono abrogati.

Art. 2

***Modifiche alla legge regionale
4 gennaio 2011, n. 1***

1. All’articolo 11 della legge regionale 4 gen-

naio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale che presta attività di servizio di assistenza agli organi statutari regionali di cui agli articoli 9, 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Gruppi consiliari di cui alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1.”.

“1 ter. Con appositi provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, per le strutture di competenza, della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti regionali, sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1 bis.”;

c) al comma 6, le parole: “Fuori dall’ipotesi prevista al comma 2” sono soppresse.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 giugno 2011

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2011, n. 11

Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale 'Acquedotto Pugliese (AQP)''

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Principi generali

1. L'acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.
2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.
3. La Regione Puglia difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in funzione del diritto alla vita. A questi fini le infrastrutture demaniali concesse in uso per la gestione del servizio idrico integrato pugliese, così come identificate ed annoverate dall'articolo 143 (Proprietà delle infrastrutture) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono dichiarate strategiche di rilevanza regionale.
4. Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e modalità compatibili con i principi della presente legge, in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e con criteri di efficacia, trasparenza, equità sociale, solidarietà e nel rispetto del diritto all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienici come

un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, sancito dalle Nazioni Unite.

5. La Giunta regionale è delegata a emanare il regolamento di attuazione della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2

***Principi e criteri per la gestione
delle risorse idriche***

1. Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all'articolo 5 al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse.
2. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'articolo 143 del d. lgs. 152/2006.
3. Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il comma 1 dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Istituzione con sede in Bari di un ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, e approvazione del relativo ordinamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.

Art. 3

***Istituzione di un fondo per garantire
il diritto all'acqua***

1. In ottemperanza alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per garantire a tutti i cittadini residenti nella Regione la disponibilità e

l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato e al fine di garantire il livello essenziale di accesso all'acqua per soddisfare i bisogni della collettività, è istituito un fondo per il diritto all'acqua.

2. La gestione del fondo è affidata al gestore del servizio idrico integrato, di concerto con l'organismo di indirizzo e controllo del servizio idrico integrato, ed è disciplinata in conformità con quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 4

Istituzione del fondo regionale di solidarietà internazionale

1. Nell'ottica della solidarietà internazionale e della coesione e solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona, ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione e degli articoli 3 e 11 dello Statuto regionale, e al fine di contribuire a garantire il diritto all'acqua potabile per le persone e le popolazioni che non hanno accesso ai servizi idrici, è prevista la costituzione di un fondo regionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, senza alcuna finalità lucrativa o interesse privatistico, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.

2. La disciplina delle modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 è posta con il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 1.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante trasferimento al bilancio regionale del 2 per cento degli avanzi netti di gestione dell'azienda di cui all'articolo 5.

Art. 5

Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese (AQP)"

1. Con la presente legge è istituita l'Azienda pubblica regionale denominata "Acquedotto pugliese (AQP)".

2. L'AQP è amministrata in forma di azienda pubblica regionale, la cui costituzione e gestione è regolata dagli articoli 7 e 8.

3. L'AQP, ai sensi dell'articolo 2, è un soggetto di diritto pubblico, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Gli eventuali avanzi netti di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge e al reinvestimento nel servizio di cui all'articolo 2, all'erogazione gratuita di cui all'articolo 13 e al fondo regionale di solidarietà internazionale di cui all'articolo 4.

4. L'AQP può gestire attività diverse dal servizio idrico integrato, ma da esso rivenienti, attraverso la costituzione di società anche miste, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in regime di pubblicità delle procedure e concorrenza, destinando gli utili propri a investimenti diretti esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato.

5. L'AQP subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di "Acquedotto pugliese s.p.a.", istituito con decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), conservandone tutti i compiti istituzionali, compatibilmente con i principi e gli obiettivi posti dalla presente legge.

6. L'AQP svolge tutte le attività già attribuite alla società "Acquedotto Pugliese s.p.a." dal d.lgs. 141/1999 e dalle leggi della Regione Puglia.

7. L'AQP è costituita e avvia la gestione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, successivamente all'adozione del regolamento e all'approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 7, previi gli adempimenti previsti dall'articolo 14.

Art. 6

Gestione pubblica partecipata dell'AQP

1. L'AQP gestisce il servizio idrico integrato sulla base di principi e regole che garantiscano:

- a) trasparenza degli atti, accesso pubblico alle informazioni aziendali e potere della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di “governante” aziendali;
- b) istituzione di un consiglio di sorveglianza con poteri di controllo, basato su modalità di rappresentanza dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, dei sindacati e di rappresentanti dei comuni e dei comitati dei cittadini su base provinciale;
- c) previsione di meccanismi procedurali e predisposizione di mezzi finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori e, su base territoriale, della cittadinanza, rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.

2. L'Azienda pubblica regionale può promuovere forme di consultazione della popolazione sulle modalità e sui livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio idrico integrato.

3. L'organismo di indirizzo e controllo del servizio idrico integrato, l'AQP e la Regione Puglia assicurano alla popolazione la più ampia diffusione e conoscenza degli atti previsti, in applicazione dei principi e delle regole disciplinati dal comma 1, nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti.

4. Le modalità di partecipazione di cui ai precedenti commi sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 1.

Art. 7

Lo statuto dell'AQP

1. La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo statuto dell'AQP.

2. Il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dall'adozione, approva lo statuto dell'AQP.

3. Lo statuto, finalizzato a disciplinare la “governante” dell'AQP, nelle sue articolazioni funzio-

nali e strutturali e a regolare la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato, deve basarsi sul presente dettato legislativo e deve recepire il regolamento attuativo di cui al comma 5 dell'articolo 1.

4. L'AQP è tenuta a un'ordinata evidenziazione dei fatti di gestione secondo i canoni della competenza economica ed espone un bilancio composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. L'AQP osserva le disposizioni previste dal codice civile e dai principi contabili, in quanto compatibili.

Art. 8

Organi di governo dell'AQP

1. L'amministrazione dell'AQP è affidata a un amministratore unico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto dell'AQP, il Presidente della Regione Puglia, sentita la Giunta regionale, nomina l'amministratore unico.

3. L'amministratore unico è scelto fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali, ovvero che abbia rilevante esperienza nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche.

4. Lo statuto di cui all'articolo 7 deve prevedere le cause di impedimento originario o sopravvenuto alla nomina dell'amministratore unico e di incompatibilità, garantendo comunque il rispetto dei principi di prevenzione e divieto di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di autonomia e distinzione tra politica e amministrazione.

5. L'amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta, anche non consecutiva.

6. Le attribuzioni, le funzioni e le indennità dell'amministratore unico sono disciplinate dallo statuto dell'AQP.

7. Lo statuto deve prevedere l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, disciplinandone le modalità di composizione e funzionamento.

Art. 9

Il personale in servizio

1. Il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese s.p.a. alla data di costituzione dell'AQP transita nell'organico dell'AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali.

2. Il personale di cui al comma 1 espleta le medesime funzioni svolte in precedenza senza soluzione di continuità.

Art. 10

Vigilanza e controlli

1. L'AQP è sottoposta alla vigilanza della Regione Puglia. La gestione è, altresì, sottoposta ai controlli successivi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 65 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione dell'AQP, la quale consente il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti, prestando la necessaria collaborazione.

3. Il Presidente della Regione può revocare con provvedimento motivato l'Amministratore unico. Con lo stesso atto provvede a nominare il nuovo amministratore.

4. La revoca è disposta in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di regolamento, nonché di gravi irregolarità nel funzionamento e nella

gestione dell'AQP, ovvero in caso di perdurante inerzia dell'organo amministrativo.

5. Il Presidente della Regione dispone in ordine alla revoca, sentita la Giunta regionale.

Art. 11

Adeguamento degli atti per l'erogazione del servizio idrico integrato

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'AQP adegua tutti gli atti per l'erogazione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Puglia alle disposizioni della presente legge entro centotanta giorni dalla sua entrata in vigore e comunque successivamente all'adozione del regolamento e all'approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 7.

2. La Regione, nell'ambito del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 1, detta le norme per contribuire alla garanzia e al rispetto di adeguati e omogenei standard qualitativi dei servizi per i comuni di dimensione demografica inferiore ai 5 mila abitanti, anche ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 12

Disposizione transitoria

1. L'amministratore unico dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. conserva l'esercizio delle sue funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo amministratore unico dell'AQP e comunque fino all'adozione del regolamento e all'approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 7.

Art. 13

Erogazione gratuita

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e alimentazione di cui

al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione Puglia vincola il soggetto gestore del servizio idrico integrato all'erogazione gratuita, relativamente alle utenze domestiche, di un quantitativo d'acqua corrispondente al 18 per cento degli avanzi netti di gestione, da destinare in favore di persone domiciliate nel territorio regionale, con riferimento alla condizione reddituale e in base a principi di proporzionalità e fasce di consumo.

2. L'erogazione gratuita avviene esclusivamente nei limiti finanziari dell'avanzo netto annuale di gestione del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Art. 14

Trasferimento delle azioni di AQP alla Regione Puglia

1. Agli oneri derivanti dalla definitiva attuazione degli atti di intesa sottoscritti in data 27 maggio 2004 e dalla conclusione del processo di trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. ancora nella titolarità della Regione Basilicata in favore della Regione Puglia, si fa fronte mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011:

- PARTE SPESA -					
Variazioni in termini di competenza e cassa					
UPB	SERVIZIO	CAPITOLO	DECLARATORIA	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE
0903 01	SERVIZIO RISORSE NATURALI	621065	ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE AQP DALLA REGIONE BASILICATA. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/8/1999 - ATTI DI INTESA DEL 27/05/2004.	€ 12.250.000,00	
0603 09	<u>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI</u>	1155000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V TRASPORTI (QUOTA REGIONE)		€ 6.332.000,00
0603 09	<u>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI</u>	1157000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VII CITTA' E SISTEMA URBANO (QUOTA REGIONE)		€ 4.358.000,00
0603 09	<u>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI</u>	1158025	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (QUOTA REGIONE)		€ 1.560.000,00
TOTALE				€ 12.250.000,00	€ 12.250.000,00

Art. 15
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 giugno 2011

CAPONE

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 2011, n. 12

“Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano” [art. 94 - commi 5 e 6 - del D.Lgs.152/06 s.m.i].

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto L. R. 12 maggio 2004, n. 7, ed in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, l’art. 94, comma 5;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1327 del 15 giugno 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

1. Ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Regione, *“su proposta dell’Autorità d’ambito, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse”*, deve individuare *“le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone*

di protezione”. Nelle more della individuazione delle aree di salvaguardia, si applicano le ulteriori disposizioni e/o prescrizioni dettate dall’art. 94 del D.Lgs. 152/2006.

2. Al fine della tutela della risorsa idrica captata, il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 art. 94, comma 5, e dalle “Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” approvate con D.C.R. n. 230 del 20.10.2009, disciplina le seguenti strutture o attività:

- a) fognature,
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione,
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio,
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006,

all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

3. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

Art. 2

Disposizioni generali

1. L’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. comporta, in via provvisoria, l’adozione del criterio geometrico per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l’attuazione della “protezione statica” della risorsa idrica attraverso l’applicazione di divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto dai commi 3 e 6 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, la zona di tutela assoluta deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione e la zona di rispetto, che è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

3. Nelle zone di rispetto delle opere di captazione sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività elencati all'art. 94, comma 4¹, del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di insediamenti o attività preesistenti, fatta eccezione per le aree cimiteriali, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, devono essere attuate misure per il loro allontanamento e in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

¹ (art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006)

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

4. L'esistenza delle strutture e attività oggetto della presente disciplina, ossia *fognature, edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche e contenuti dei*

piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, non è ammissibile all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione. In deroga a tale principio, le stesse strutture e attività possono essere dichiarate compatibili, all'interno della zona di rispetto, con la presenza delle opere di captazione, a condizione che siano rispettate le indicazioni e prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

5. Per le opere di captazione esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'incompatibilità delle strutture e attività di cui al comma precedente non sia sanabile attraverso l'attuazione delle suddette prescrizioni, si dovrà prevedere la chiusura e l'abbandono della fonte di captazione, nei termini della normativa regionale di riferimento (L.R. n. 1 del 12.01.2005 come modificata con L.R. n. 3 del 22.02.05). La eventuale sostituzione con altra fonte dovrà avvenire alla luce delle indicazioni vincolanti del Piano di Tutela e nei termini della programmazione regionale in materia di approvvigionamento idrico potabile e nel rispetto dei principi del presente regolamento.

6. Nei casi di cui al comma precedente, in alternativa alla chiusura o all'abbandono dell'opera di captazione, fermo restando il principio inderogabile che la qualità delle acque risulti conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile, è consentito il mantenimento in esercizio dell'opera di captazione, subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di "protezione dinamica".

7. Le misure di protezione dinamica si attuano attraverso l'attivazione e la gestione, a cura del soggetto gestore e/o del soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato, di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque estratte dalle opere di captazione, che consenta di verificare periodicamente parametri rappresentativi della qualità delle acque captate, rilevando eventuali loro variazioni, significative ai fini in argomento. Detti parametri sono individuati, dall'ASL territorialmente competente, in base alle criticità connesse alle caratteristiche degli insediamenti e delle attività ricadenti nelle zone di rispetto, mediante selezione tra quelli previsti dalla normativa nazionale di riferimento.

8. Nei casi di applicazione di misure di *protezione dinamica*, si può ritenere sufficiente, in prima analisi, l'effettuazione di controlli con frequenza quindicinale a carico del soggetto affidatario della gestione, fermo restando che qualora venissero rilevate modificazioni significative di alcuni dei parametri indice, il medesimo soggetto affidatario della gestione dovrà provvedere ad un aumento della frequenza dei controlli, previo accordo con l'ASL territorialmente competente sulle relative modalità.

9. Ogni zona di rispetto deve essere chiaramente segnalata in sito. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione è tenuto a dare informazione della localizzazione dell'opera di captazione medesima e della relativa zona di rispetto ai Sindaci dei comuni interessati e agli Enti proprietari delle infrastrutture (di cui al successivo art. 5) ricadenti nelle zone di rispetto. La medesima comunicazione deve essere inviata, inoltre, all'ASL competente per il territorio, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, alle strutture della Protezione Civile e ad ogni altra Autorità competente.

Art. 3

Fognature

1. Per le reti di fognatura di acque reflue e connesse vasche di raccolta ricadenti all'interno delle zone di rispetto, è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta e alla sicurezza idraulica. Al fine di non compromettere la qualità delle acque sotterranee, detta affidabilità deve essere garantita e periodicamente controllata, con frequenza almeno annuale, dal soggetto gestore della rete, oltre che verificata per tutta la durata dell'esercizio dal Comune competente.

2. Gli esiti dei controlli e delle verifiche di cui al comma 1 sono trasmessi alla ASL competente per territorio.

3. L'esistenza di impianti di trattamento individuali di acque reflue domestiche non è compatibile, nella zona di rispetto, con la presenza di opere di captazione di acque destinate al consumo umano.

Art. 4

Edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione

1. Ai fini della disciplina dell'edilizia residenziale e delle connesse opere di urbanizzazione, all'interno delle zone di rispetto, devono essere considerati i seguenti elementi:

- la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee;
- la tenuta e messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche.

2. Con riferimento alla tipologia delle fondazioni, l'Ufficio Tecnico Comunale deve verificare, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo a costruire, che le opere di fondazione non siano tali da determinare pericolo di inquinamento delle acque sotterranee. Al riguardo, particolare attenzione deve essere prestata alle fondazioni profonde ed agli interventi di consolidamento e di impermeabilizzazione, tali da potere determinare vie preferenziali di infiltrazione di sostanze inquinanti ovvero immissioni nel sottosuolo di sostanze pregiudizievoli per la qualità delle acque sotterranee. L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto, inoltre, a trasmettere il provvedimento autorizzativo alla ASL competente per il territorio.

3. Per quanto attiene ai sistemi di collettamento delle acque, si rimanda a quanto previsto all'art. 3 per le fognature.

4. Per quanto attiene alle opere viarie comprese all'interno degli interventi di carattere residenziale, si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 5 del presente Regolamento.

5. Le opere di captazione di acque destinate al consumo umano già esistenti, ubicate all'interno di centri abitati (ex definizione ISTAT) e/o insediamenti produttivi, devono essere escluse dall'esercizio ed eventualmente sostituite con nuove opere di captazione, fermo restando la possibilità di ricorrere alle misure aggiuntive di "Protezione dinamica" ai sensi del comma 6 del precedente art. 2.

Art. 5***Opere viarie, ferroviarie
e in genere infrastrutture di servizio***

1. Ai fini della disciplina delle opere viarie e ferroviarie all'interno delle zone di rispetto, devono essere considerati i seguenti elementi:

- la tipologia di strada, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee;
- la regimentazione delle acque meteoriche;
- le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio.

2. Nelle zone di rispetto, fatta salva l'ammissibilità delle infrastrutture stradali minori, la presenza di infrastrutture stradali classificate di tipo "A e B" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", è compatibile con la presenza di opere di captazione a condizione che le acque meteoriche incidenti sulla piattaforma stradale siano raccolte, all'occorrenza trattate, e allontanate con sistemi o metodiche tali da non creare pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, in conformità alla disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

3. Al verificarsi di uno sversamento accidentale, sul piano viario di strade ricadenti nelle zone di rispetto, di sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, l'Ente proprietario dell'infrastruttura e/o le Autorità intervenute, preventivamente informate della localizzazione delle opere di captazione (come disposto all'art. 2, comma 9), devono provvedere a darne tempestiva comunicazione alla ASL territorialmente competente.

4. Per le strade interpoderali, il Sindaco territorialmente competente deve emettere ordinanza di divieto di transito per automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti e, conseguentemente, apporre idonea segnalazione stradale.

5. Il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione, è tenuto a dare comunicazione, agli Enti proprietari delle reti stradali che risultano interessate dalle zone di rispetto, affinché sia disposto il divieto, in caso di neve e ghiaccio, di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali, che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee.

6. L'esistenza di infrastrutture ferroviarie nella zona di rispetto non è compatibile con la presenza di opere di captazione di acque destinate al consumo umano.

Art. 6***Pratiche agronomiche e contenuti dei piani
di utilizzazione di cui alla lettera c) del
comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006***

1. L'attività agricola deve essere condotta in conformità alle normative vigenti in materia ed, in particolare, nel rispetto delle disposizioni:

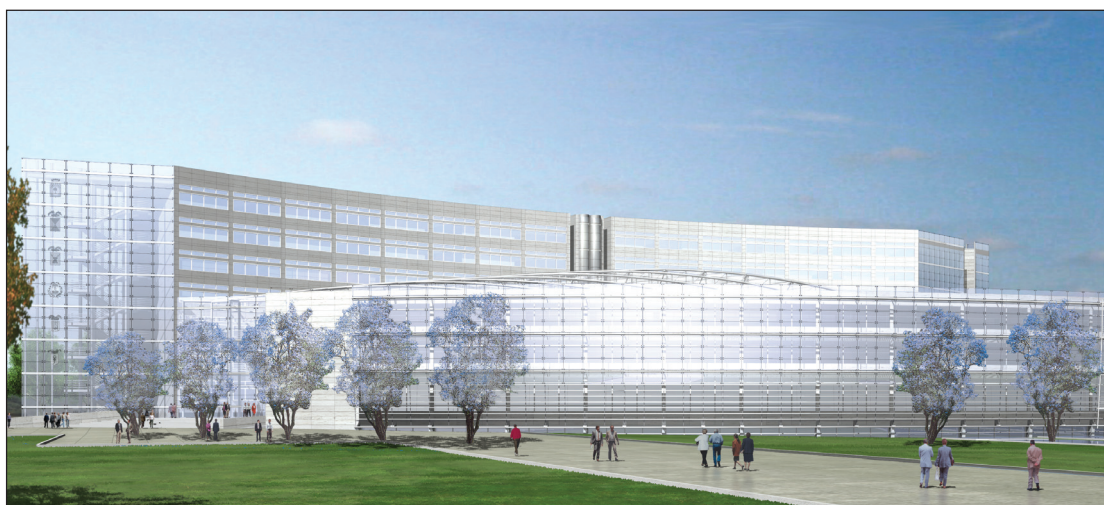
- del *Codice di Buona Pratica Agricola*, approvato con D.M. 19 aprile 1999, e dei suoi aggiornamenti;
- del *Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole* di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, approvato con D.G.R. n.19 del 23.01.2007, e dei suoi aggiornamenti.

2. Nelle zone di rispetto delle opere di captazione è vietato l'utilizzo dei diserbanti, tranne quelli "selettivi" utilizzati sulle colture erbacee ed orticole. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione comunicano detto divieto ai Sindaci dei comuni interessati dalle zone di rispetto, i quali, a loro volta, dovranno emettere apposita ordinanza.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 giugno 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**